

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

- R. Decreto 28 marzo 1920, n. 539, che autorizza il Commissariato generale dell'emigrazione a fornire temporaneamente alle autorità del Regno competenti i moduli necessari per il rilascio dei passaporti per l'estero ai cittadini che sono considerati o si presumono emigranti (*Gazzetta Ufficiale*, 11 maggio 1920, n. 111).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 15 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, portante norme per il rilascio dei passaporti;

Visto il regolamento della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Riconosciuta la impossibilità materiale di avere per qualche tempo una sufficiente quantità di libretti per passaporti da distribuirsi alle autorità del Regno;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla distribuzione alle autorità competenti di speciali moduli stampati per i passaporti per l'estero da rilasciarsi a cittadini che si considerano o si presumono emigranti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Commissariato generale dell'emigrazione è autorizzato, fino al 30 giugno 1920, a fornire alle Autorità del Regno competenti i moduli necessari per il rilascio del passaporto per l'estero ai cittadini che sono considerati o si presumono emigranti, in deroga al modello stabilito dal Regio Decreto 31 gennaio 1901, n. 36.

Ordiniamo che il presente decreto munito dal sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

Visto: *Il guardasigilli*: MORTARA.

**R. Decreto 8 aprile 1920, che istituisce presso il Commissariato generale dell'emigrazione una Commissione per le assicurazioni sociali degli emigranti italiani all'estero.**

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Visto il Testo Unico della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il Regolamento per la tutela giuridica degli emigranti approvato con R. D. 28 agosto 1919, n. 1643;

Ritenuta l'opportunità di istituire una Commissione per il coordinamento dell'azione degli Uffici od Enti, che ha relazione con il trattamento fatto all'estero agli emigranti italiani ed ai loro aventi diritto in materia di assicurazioni sociali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri dell'Interno e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** — E istituita presso il Commissariato generale dell'emigrazione una Commissione per le assicurazioni sociali degli emigranti italiani all'estero.

La Commissione è incaricata:

a) di studiare e proporre gli opportuni coordinamenti nell'azione dei diversi Uffici od Enti, che si riferisce ai rapporti costituitisi all'estero in materia di assicurazioni sociali e di assistenza medica ed ospedaliera a beneficio di emigranti italiani o di loro aventi diritto;

b) di esaminare le questioni concernenti l'assicurazione presso gli Istituti italiani, secondo le leggi italiane, degli operai nazionali che emigrano in paesi ove non esistono leggi di assicurazioni sociali o dove i lavoratori italiani ed i loro aventi diritto siano esclusi in tutto od in parte dal godimento dei benefici delle leggi locali;

c) di dare parere sulle clausole dei progetti di trattati di lavoro che si riferiscono alle assicurazioni sociali;

d) di preparare i progetti di regolamenti esecutivi previsti dai trattati di lavoro in materia di assicurazioni sociali;

e) di proporre gli eventuali provvedimenti, connessi con il trattamento stabilito per gli stranieri dalle leggi italiane, per quanto si riferisce al trattamento fatto agli emigranti italiani ed ai loro aventi diritto nell'applicazione delle leggi di assicurazioni sociali nei paesi esteri.

**Art. 2.** — La Commissione è presieduta dal Commissario generale dell'emigrazione e ne fanno parte:

a) il Direttore generale del Lavoro e della Previdenza sociale, il Direttore generale del Collocamento e della Disoccupazione, il Direttore generale del Credito e il Direttore dell'Ufficio Attuariale per il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, o i loro delegati;

b) il Direttore generale degli Affari privati e il Direttore generale degli Affari politici per il Ministero degli Affari Esteri, o i loro delegati;

c) il Direttore generale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, o il suo delegato, per la parte concernente l'assistenza medica ed ospedaliera;

d) il Commissario dell'emigrazione Capo del Servizio 3° (Ufficio di Studi legislativi, Contenzioso e Statistica), e il Commissario dell'emigrazione Capo del Servizio 2° (Assistenza e tutela degli emigranti all'estero);

e) il Direttore generale della Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali e il Direttore generale della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Le mansioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate dal funzionario designato dal Commissario generale dell'emigrazione.

**Art. 3.** — Le spese necessarie al funzionamento della Commissione sono poste a carico del Cap. 6 del Bilancio del Fondo per l'emigrazione.

**Art. 4.** — Il Commissario generale dell'emigrazione è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà presentato alla Corte dei Conti per la necessaria registrazione.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DANTE FERPARIS.

Visto: *Il Guardasigilli*: MORTARA.

**ATTI PARLAMENTARI**  
**RISPOSTE SCRITTE**  
**AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI**

**Camera dei Deputati**

**SALVEMINI: Ostacoli all'emigrazione** (Atti Parl. - C. D. - Disc. tornata 5 maggio 1920, pag. 1922).

*Al presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri. « Per conoscere se il Governo è disposto finalmente ad ammettere che il proletariato italiano deve godere liberamente di quel « diritto di andare e venire » che è elemento essenziale della libertà individuale; che perciò chi desidera di emigrare non deve essere limitato in tale suo diritto dall'ostruzionismo del Commissariato dell'emigrazione, che ritarda per periodi lunghissimi il rilascio dei passaporti; che, in generale, debbono essere rimossi quegli ostacoli all'emigrazione, che non esistevano prima dell'agosto 1914 e che, mantenuti tuttora, contribuiscono, specialmente nelle Puglie, ad aggravare la disoccupazione e a rendere più difficili le condizioni dell'ordine, o meglio, del disordine pubblico ».*

**Risposta.** — Il Governo, cessate le ostilità, non ha tardato un momento a togliere le limitazioni, che durante la guerra, per evidenti esigenze militari, erano state poste alla libertà di espatriare per i cittadini di qualunque classe. In materia di emigrazione i principi vigenti, a cui si uniformano gli organi preposti ai relativi servizi, sono ispirati al massimo rispetto per la libertà individuale. Chiunque desidera di andare all'estero per ragioni di lavoro è libero di espatriare, a suo rischio e pericolo. Soltanto quando si tratta di arruolamenti collettivi di mano d'opera italiana per lavori da farsi all'estero, il Commissariato, nell'interesse degli stessi emigranti, nel dare l'autorizzazione a procedere in territorio italiano all'accaparramento di lavoratori italiani, ha cura di vigilare che le condizioni di lavoro fatte ai nostri operai offrano le necessarie garanzie. Si tratta di evitare il frequente pericolo che lavoratori italiani attratti da promesse vaghe ed illusorie si trovino poi all'estero in condizioni di inferiorità rispetto alla mano d'opera locale e talora dover essere rimpatriati a spese dello Stato. Esercitare questa necessaria vigilanza sullo spostamento collettivo di mano d'opera italiana è per il Commissariato generale dell'emigrazione un obbligo stabilito dalle leggi vigenti. Se ciò non facesse verrebbe a mancare il mezzo più efficace per conseguire così dagli imprenditori stranieri come dai Governi esteri un

trattamento giuridico ed economico dei nostri emigranti, che dia le necessarie garanzie. L'emigrazione non si può considerare soltanto sotto l'aspetto di uno sfollamento della mano d'opera esuberante all'interno. La massa degli emigranti è una parte della nazione, che, se deve trovare fuori dei confini i mezzi di vivere, ha interesse e diritto ad essere protetta e salvaguardata in tale sua distribuzione nei diversi paesi esteri per sottrarsi ai pericoli di sfruttamento.

Per ciò che in particolare riguarda le Puglie, è assolutamente insussistente che la disoccupazione sia dovuta a limitazioni all'emigrazione dipendente da leggi o da autorità italiane; nessun ostacolo è posto dal Commissariato generale dell'emigrazione al diritto individuale di emigrare. Il rilascio del passaporto è di competenza delle autorità locali che hanno precise istruzioni di osservare rigorosamente le disposizioni vigenti, secondo le quali i passaporti devono essere rilasciati con la massima sollecitudine.

Ma nell'esaminare la questione prospettata dall'on. interrogante è necessario tenere conto che per andare all'estero non è sufficiente essere in possesso del passaporto italiano richiesto sia dalle nostre leggi, sia dalle autorità dei paesi di destinazione, ma è altresì necessaria l'autorizzazione ad entrare, rilasciata dal Console del paese estero, in cui il cittadino italiano vuol recarsi. La libertà di emigrare, dalla nostra legge, non può passare sopra ai divieti di immigrare, posti dalle leggi e dalle Autorità straniere. Ora, nell'attuale momento, quasi tutti i paesi esteri esercitano rigorosamente questo diritto di disciplinare e limitare l'immigrazione degli stranieri.

A questo riguardo, il nostro Commissariato generale dell'emigrazione si è particolarmente interessato per ottenere dai Consoli in Italia dei diversi paesi una maggiore facilità e speditezza nelle pratiche per la concessione del visto ai passaporti, ispirato, come esso è, al dovere di non esercitare veruna azione diretta ad ostacolare il libero movimento dell'emigrazione, ma di favorirlo in quanto esso riesca di vantaggio agli interessi della Nazione e a quelli degli emigranti.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
SFORZA.

**BUGGINO: Pratiche per l'amnistia relativa ai renitenti di leva in Buenos Aires.** (Atti Parl. - C. D. - Disc. - Tornata 7 maggio 1920, pagina 2030).

*Al ministro degli affari esteri. « Per sapere con quale criterio il Regio Consolato Italiano in Buenos Aires faccia pagare dai 18 a 20 pezzi carta (pari, al cambio d'oggi a circa 200 lire) ai renitenti di leva per l'espletamento delle pratiche d'amnistia e se non ritenga, di fronte al caso di molti italiani che per non aver tale somma disponibile, si trovano nella dolorosa situazione di dover rinunciare al beneficio dell'amnistia, di emanare disposizioni atte ad eliminare questa disparità di trattamento tra chi possiede e chi non ha nulla ».*

**Risposta.** — Per le disposizioni del decreto di amnistia del 2 settembre 1919, e la circolare 447, i renitenti debbono provare la loro residenza transatlantica ed i motivi del mancato rimpatrio durante la guerra. Questa prova è fatta con un atto di notorietà la cui copia è inviata all'avvocato militare per far luogo all'applicazione dell'amnistia. La tassa percepita per tale atto in base alla tariffa consolare (articoli 7 e 14) è di 36 lire oro pari a pesos 18. Altri due pesos pagano i renitenti per la visita medica.

Il Regio Console generale in Buenos Aires assicura di aver rilasciato tali atti gratuitamente agli indigenti. Ad ogni modo sono state impartite istruzioni perchè si applichi con larghezza la gratuità degli atti necessari alla regolarizzazione della situazione militare.

*Il Sottosegretario di Stato*  
SFORZA.

**FACTA: Rimpatrio dei disertori residenti all'estero.** (Atti Parl. - C. D. - Disc. tornata 7 maggio 1920, pag. 2033).

*Ai ministri della giustizia e degli affari di culto e della guerra.*  
« Per sapere se non ritengano opportuno prorogare fino al 31 marzo 1920 il termine stabilito dal decreto 2 settembre 1919 per la presentazione dei disertori residenti all'estero ad un'autorità militare o consolare italiana onde poter rimpatriare entro il 31 marzo 1920; e ciò per ovviare alla inesatta interpretazione data da parecchi consoli italiani i quali ritennero sufficiente la presentazione in Italia entro il 31 marzo stesso (senza che occorresse quella imposta pel 31 dicembre innanzi alle autorità militari e consolari) e crearono così ai rimpatriati una posizione illegale che determina il loro arresto, una lunga detenzione preventiva e un procedimento penale anche per coloro che possono pienamente giustificare la loro condotta per mancata risposta all'appello per servizio militare ».

**Risposta.** — La data del 31 marzo scorso, che era stata fissata per il rimpatrio di quei renitenti e disertori che intendevano fruire dell'indulto, è stata prorogata al 31 maggio venturo con circolare numero 174 del 18 marzo scorso. Non è stato invece prorogato il termine d'obbligo per la presentazione dei disertori alle autorità consolari (2 dicembre 1919); perchè questo termine era contenuto nel decreto stesso di amnistia ed indulto del 2 settembre 1919. Siccome però, d'accordo con i Ministeri degli affari esteri e della giustizia, si stanno raccogliendo i dati per decidere se e quali provvedimenti possano eventualmente essere adottati per evitare il rimpatrio di coloro che non hanno più obblighi di servizio militare e che hanno diritto all'indulto, si esaminerà anche in pari tempo se convenga, ed in qual forma, prorogare il termine già fissato per la presentazione ai consoli, tenendo nel debito conto che esso era stabilito da un vero e proprio decreto di amnistia.

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

### CIRCOLARI

#### Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 7 aprile 1920 n. 15

#### Norme per l'applicazione del Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093 sui passaporti agli emigranti.

*Alle RR. Autorità diplomatiche e consolari e per notizia:*

*Ai Funzionari dell'Emigrazione e agli Istituti privati di  
assistenza agli emigranti.*

In conformità delle istruzioni impartite alle Autorità Prefettizie del Regno con la Circolare N. 38870 del 9 agosto 1919, circa l'applicazione del D. L. 18 maggio 1919, n. 1093 ed a seguito del telegramma del Commissariato generale dell'emigrazione n. 38871 dell'8 settembre 1919, partecipo alle SS. LL. quanto segue.

I passaporti, rilasciati, rinnovati o vidimati all'estero a cura delle R. Autorità diplomatiche o consolari, sono soggetti alle stesse tasse pagate nel Regno, con la differenza che le tasse stesse debbono essere pagate in lire oro.

I passaporti degli emigranti sono soggetti alla tassa di L. 2 se si tratta di rilascio o di rinnovazione; e di L. 1 se si tratta di vidimazione, e cioè: cambiamento di destinazione.

Sono soggetti alla tassa di L. 25 i passaporti rilasciati agli altri cittadini.

Per emigranti, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto, si debbono intendere coloro i quali non possano provare di essere notoriamente professionisti, industriali, commercianti o viventi di rendita.

La tassa di L. 25 è dovuta all'Erario; e quelle di L. 2 o di L. 1 spettano al Fondo per l'emigrazione.

Tutti i passaporti hanno la validità di un anno.

Tutti i documenti *richiesti da emigranti*, comunque occorrenti per *rilascio, rinnovo o vidimazione, sia in Italia che all'estero, del passaporto*, debbono essere rilasciati *gratuitamente* (per esempio atti di chiamata).

L'importo delle tasse di L. 2 o di L. 1 riscosse per passaporti di emigranti deve essere inviato trimestralmente al Commissariato generale dell'emigrazione mediante *chèque* o vaglia cambiario.

Le SS. LL. in tale occasione dovranno inviare un elenco nominativo dei passaporti rilasciati, rinnovati o vidimati, con l'indicazione delle tasse riscosse.

Sulle somme destinate al Fondo dell'emigrazione le SS. LL. sono autorizzate a ritenere il 5% come compenso da assegnare all'impiegato addetto al servizio dei passaporti per emigranti; per le somme destinate all'Erario, valgono le disposizioni generali della Tariffa Consolare.

Con l'occasione ritengo opportuno far presente che per il rilascio, rinnovo o vidimazione dei passaporti non è più necessario l'assenso del Commissariato generale dell'emigrazione; e perciò le SS. LL. dovranno rivolgersi direttamente alle Autorità Circondariali di P. S. del Regno, quando occorre il *nulla osta* previsto dal Decreto 31 gennaio 1901, n. 36.

Raccomando alle SS. LL. l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nella presente Circolare, di cui gradirò un cenno di ricevuta.

Il Ministro:

NITTI.

### Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 11 aprile 1920 n. 14230

#### Rapporti col Commissariato.

*Ai Presidenti dei Comitati Mandamentali e Comunali di Emigrazione.*

Il Testo Unico della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, numero 2205 e il R. D. 28 agosto 1919, n. 1643 sulla tutela giuridica degli emigranti riordinano o estendono, in relazione allo sviluppo conseguito dalla legislazione italiana ed internazionale del lavoro, le attribuzioni che già la legge 31 gennaio 1901, n. 23, affidava ai Comitati Mandamentali e Comunali di emigrazione.

Poiché le anormali condizioni dell'emigrazione durante e successivamente la guerra hanno limitato o interrotto molti rapporti tra :

Comitati e questo Commissariato generale, e i provvedimenti che la legge sancisce in favore degli emigranti richiedono che la funzione direttiva e coordinatrice di questo Commissariato generale si svolga in costante conoscenza delle necessità specifiche dei singoli luoghi d'origine del movimento emigratorio, prego codesto Comitato di volermi informare, con quella frequenza e diffusione che l'argomento richiede, dei problemi e delle necessità pratiche d'assistenza che maggiormente interessano l'emigrazione da codesto Mandamento o Comune, e di favorirmi un breve cenno riassuntivo, preferibilmente accompagnato da dati statistici illustrativi, dell'opera compiuta dal gennaio 1919.

Questo Commissariato generale sarà lieto di offrire, nei limiti della sua competenza, tutto il suo interessamento e il suo aiuto all'azione che svolge codesto Comitato a beneficio degli emigranti.

*Il Commissario generale*

DE MICHLIS.

#### **Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 1° maggio 1920 n. 17011

#### **Passaporti per gli emigranti.**

*Ai Signori Prefetti, Sottoprefetti e Questori*

*Ai Signori Ispettori dell'emigrazione.*

Con R. decreto 28 marzo 1920, n. 539, il Commissariato Generale dell'Emigrazione è stato autorizzato a provvedere i moduli speciali per il passaporto da rilasciarsi, conformemente all'art. 15 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, ai cittadini che, a norma delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, sono considerati o si presumono emigranti.

L'invio dei nuovi modelli del passaporto per emigranti alle Autorità competenti per il rilascio è già in via di attuazione. All'atto del ricevimento di essi, i passaporti per i cittadini che sono o si presumono emigranti, dovranno senz'altro essere rilasciati esclusivamente coi nuovi moduli. Conseguentemente i modelli-libretti, di cui al Regio

decreto 31 gennaio 1901, n. 36, dovranno usarsi esclusivamente per il rilascio dei passaporti ai cittadini *non emigranti*, per i quali la tassa del passaporto è di L. 25.

Il modello speciale del passaporto per gli emigranti, sottoposto alla tassa di L. 2 devoluta al Fondo dell'Emigrazione, è stato compilato tenendo conto delle speciali esigenze inerenti alla rilevazione dell'espatrio degli emigranti.

Io rivolgo ora viva preghiera alla S. V. perchè voglia raccomandare ai funzionari dipendenti, incaricati del servizio, di curare che tali passaporti sieno riempiti con la massima *precisione e completezza* e in modo *chiaro*.

In particolare richiamo l'attenzione sulle seguenti avvertenze:

1. *Obbligo del passaporto personale*. — Ogni emigrante maggiormente deve essere munito di passaporto separato, a lui intestato. Solo i *minori degli anni quindici* possono essere iscritti sul passaporto del padre o della madre o del tutore o del fratello maggiore; e per essi devono essere date le notizie personali indicate nella pag. 3 del modulo.

2. *Firma del titolare*. — I passaporti devono portare la firma dei titolari. È pertanto necessario che le Autorità incaricate del rilascio del passaporto, prima della consegna, curino che il titolare del passaporto apponga la sua firma (pag. 2 del mod.); se il titolare si dichiara analfabeta, dovrà esserne fatta menzione.

3. *Cedole « espatrio » e « rimpatrio »*. — La compilazione delle due cedole, che formano la pag. 7 del modello, deve essere fatta dalle Autorità che rilasciano il passaporto, con la massima *precisione e chiarezza*, dovendo tali cedole servire alla rilevazione statistica del movimento degli espatri e dei rimpatri degli emigranti.

4. *Celerità nel rilascio dei passaporti*. — Il servizio del rilascio dei passaporti esige la massima sollecitudine. Chi vuol esercitare, in conformità alle leggi, il diritto individuale di espatriare, non deve incontrare ostacoli dovuti a lentezze burocratiche. Il passaporto deve essere, di regola, rilasciato entro le 24 ore.

Unisco un esemplare del nuovo modello del passaporto per emigranti.

Questo Commissariato terrà in particolare considerazione la diligenza e la sollecitudine dimostrata dai funzionari addetti al rilascio dei passaporti.

Gradirò avere un cenno di ricevuta della presente.

Il Commissario generale

DE MICHELIS.

## Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 1<sup>o</sup> maggio 1920 n. 17012

### Rilevazione dell'espatrio e del rimpatrio di emigranti.

*Ai Signori Prefetti e<sup>s</sup> Sottoprefetti delle provincie di confine di terra e di mare.*

*Ai Signori Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco e ai confini di terra.*

A norma del R. decreto 28 marzo 1920, n. 539, questo Commissariato Generale ha provveduto i modelli speciali per il passaporto da rilasciarsi, in conformità all'art. 15 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, ai cittadini che a norma delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione sono considerati o si presumono emigranti.

Il nuovo modello speciale del passaporto per emigranti contiene due cedole «espatrio» e «rimpatrio», che devono essere staccate dal passaporto dalle Autorità di P. S. di confine o del porto d'imbarco o di sbarco, e trasmesse al Commissariato dell'emigrazione.

Prego, pertanto, la S. V. di dare le opportune istruzioni alle Autorità di P. S. di confine e dei porti marittimi perchè provvedano a tale servizio.

Le Autorità di P. S. dei confini di terra o dei porti marittimi, ferme restando le disposizioni generali vigenti circa la validazione dei passaporti, devono rigorosamente curare che le persone, munite di passaporto per emigranti, presentino il passaporto sia all'uscita che all'entrata nel Regno. Dal passaporto le stesse Autorità devono staccare, se l'emigrante esce dal Regno, la cedola «espatrio», e se l'emigrante rientra nel Regno, la cedola «rimpatrio». A tergo della cedola staccata l'Autorità di P. S. deve imprimere il bollo *a data*, avvertendo di curare che *la data* del giorno di espatrio o di rimpatrio dell'emigrante risulti chiaramente leggibile.

Le cedole staccate devono essere accuratamente raccolte e conservate, tenendo distinte quelle degli «espatri» da quelle dei «rimpatri».

Ogni *cinque giorni* le cedole, così distinte, devono essere trasmesse al *Commissariato Generale dell'Emigrazione* (Ufficio Statistica) - *Roma*, in apposite buste, che vengono fornite da questo Commissariato.

Nelle località dei confini di terra, dove non esistono Uffici di P. S. di frontiera, le RR. Guardie di Finanza od i RR. CC. preposti alla vigilanza delle frontiere, dovranno curare che dal passaporto di ogni emigrante, che passa il confine sia per uscire che per entrare nel Regno, sia staccata la corrispondente cedola e provvedere all'invio delle cedole staccate a questo Commissariato Generale secondo le istruzioni che precedono.

È interesse essenziale per questo Commissariato che tale controllo dei passaporti degli emigranti e tale trasmissione delle cedole siano eseguiti con rigorosa esattezza, in quanto da tale servizio dipende l'accertamento del movimento effettivo dell'espatrio e del rimpatrio degli emigranti.

Gradirò avere un cenno di ricevuta della presente con l'assicurazione che quanto in essa è disposto sarà regolarmente eseguito.

*Il Commissario generale*  
DE MICHELIS.

#### **Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 11 maggio 1920 n. 21

#### **Arruolamento operai per l'estero.**

*Agli Istituti privati di tutela dell'emigrazione;*  
*Alle Commissioni provinciali di avviamento al lavoro;*  
*Alle Commissioni comunali di avviamento al lavoro;*  
*Agli Uffici di Zona per il collocamento.*

Richiamo l'attenzione di codesto Ufficio sulle disposizioni sancite con il T. U. sulla legge dell'Emigrazione del 13 novembre 1919, numero 2205 e col Regolamento per le leggi sulla tutela giuridica degli emigranti che stabiliscono che *nessuno può compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare operai per lavori da eseguirsi oltre i confini politici o al di là delle acque territoriali del Regno, se non ne abbia ottenuto autorizzazione dal Commissariato generale dell'emigrazione al quale solamente è devoluto l'esame delle offerte di contratto di lavoro.*

Tali disposizioni di legge, dirette a disciplinare il collocamento della nostra mano d'opera all'estero tutelando gli emigranti contro

eventuali abusi di accaparratori ed esigendo per essi un contratto di lavoro che assicuri le necessarie garanzie, devono essere rigorosamente osservate e fatte osservare. La pratica dimostra con tangibili e recenti esempi che appena nei mercati del lavoro esteri, *in base a notizie inesattamente interpretate*, si diffonde la opinione che in Italia la mano d'opera si può reclutare senza controllo e senza condizioni, si verifica immediatamente un sensibile ed impressionante ribasso di salario nelle offerte di lavoro, determinandosi in una svalutazione della nostra mano d'opera, con danno gravissimo per gli emigranti e per l'economia nazionale.

A ciò contribuisce l'acquiescenza di alcuni Organi ed Enti che, contrariamente alle disposizioni sancite, si affrettano a favorire arruolamenti non autorizzati da questo Commissariato approvando, o creando del tutto, contratti di lavoro che non tutelano gli interessi degli emigranti perchè non assicurano agli stessi condizioni di lavoro uguali a quelle normalmente praticate.

Nell'interesse della disciplina degli arruolamenti e della tutela degli emigranti faccio appello a codesto Ufficio perchè si attenga alla scrupolosa applicazione delle disposizioni vigenti in materia, solo mezzo per realizzare una seria, costante, efficace tutela dei nostri emigranti.

Prego di accusarmi ricevuta della presente.

Con distinta considerazione.

*Il Commissario generale*

DE MICHELIS.

### **Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 12 maggio 1920 n. 22

**Impiego di minorenni in professioni girovaghe e in industrie pericolose e dannose alla salute.**

*Ai Signori RR. Consoli d'Italia;*

*Agli Ispettori dell'emigrazione all'Estero.*

Da notizie indirettamente pervenute al Commissariato, sembra che minorenni italiani emigrati all'estero vengano tuttora impiegati in professioni girovaghe o in industrie pericolose ed insalubri, ad opera di speculatori i quali, in dispregio alla legge, riuscirebbero a perseguire i loro fini, eludendo ogni vigilanza delle Autorità tutorie.

Per quanto tali voci non siano state peranco confermate dai nostri rappresentanti all'estero, tuttavia rivolgo preghiera alla S. V. perchè voglia riferirmi con la maggiore sollecitudine se Le risulti che nel territorio di Sua giurisdizione siasi verificate in questi ultimi tempi eventuali trasgressioni alle vigenti disposizioni di legge sul lavoro e per la tutela dei fanciulli a danno dei nostri nazionali.

E poichè la ripresa delle correnti emigratorie può in certo modo favorire l'industria dello sfruttamento dei minorenni, raccomando vivamente alla S. V. di volere al riguardo esercitare la più attiva ed assidua vigilanza, per gli accertamenti di cui all'art. 7 del Regolamento 10 luglio 1901, n. 375 per l'esecuzione della legge sull'emigrazione. Gli Ispettori dell'emigrazione debbono anche procedere a frequenti indagini al riguardo.

Gradirò di essere, di volta in volta, informato circa i risultati che la di Lei vigile ed efficace opera di tutela saprà conseguire nell'interesse dei minorenni emigrati. Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente e Le porgo la conferma della mia ben distinta considerazione.

*Il Commissario generale*

DE MICHELIS.

#### **Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 20 maggio 1920 n. 23

#### **Passaporti.**

*Ai signori Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.*

Viene segnalato a questo Commissariato generale che talune Autorità circondariali di P. S. sollevano difficoltà nel rilasciare il passaporto chiesto da cittadini rimpatriati dall'estero per regolare la loro posizione militare, ai sensi del R. Decreto n. 1502 del 2 settembre 1919 che concede amnistia ed indulto per reati militari, pretendendo dagli stessi atti di chiamata, contratti di lavoro, ecc.

Faccio presente alle SS. LL. che, trattandosi di cittadini rimpatriati unicamente allo scopo di cui sopra, i quali hanno la loro stabile dimora all'estero, il passaporto deve essere rilasciato nel minor tempo possibile, senza che occorra l'esibizione di speciali documenti, in guisa che gli stessi possano far ritorno presso la famiglia ed alle loro occupazioni, non appena l'Autorità militare si è pronunziata nei loro riguardi.

*Il Commissario generale*

DE MICHELIS.

## BIBLIOGRAFIA

### EMIGRAZIONE.

#### Publicazioni :

- BURCKHARDT W. G. : *Auswandern! Aber wohin?* — Berlin, W. Süsserott, 1919. pag. 16. — M. 1.40.
- KAPLUN-KOGAN W. W. : *Die jüdischen Wanderbewegungen in der neuesten Zeit (1880-1914)*. — Bonn, A. Marcus und E. Weber, 1919. pag. viii-80. — M. 4.80.
- FREIHERR VON PLOTTO S. : *Wer kann nach Argentinien auswandern? Aufzeichnungen eines soeben von dort zurückgekehrten Deutschen*. II. Aufl. — Berlin, W. Süsserott, 1919, pag. 14. — M. 1.40.
- SCHÄTZEL W. : *Internationale Arbeiterwanderungen, ein weltwirtschaftliches Problem des Völkerbundes*. — Berlin, H. R. Engelmann, 1919, pag. 79.
- BERCOVICI K. : *Dust of New York: stories of immigrant New Yorkers*. — New York, Boni and Liveright, 1919. 1 vol. di pag. ix-239. — Doll. 1.60.

#### Articoli di riviste :

- VAUCE PALMER : *L'Impero britannico e l'immigrazione asiatica*. (*Fortnightly Review*, fasc. X).
- DE TARLI A. : *L'immigrazione negli Stati Uniti*. (*Le Correspondant*, 10 novembre 1919).
- FAIRCHILD P. H. : *Immigration standards after the war*. (*The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, gennaio 1920).
- KAWAKAMI K. K. : *Japanese immigration: a study in official documents and statistics*. (*Japanese Review*, gennaio 1920).
- State-aided immigration*. (*The New South Wales Industrial Gazette*, 28 febbraio 1920).
- MOZZICARELLI D. : *Il nuovo aspetto del problema dell'emigrazione* (*Vita e Pensiero*, 29 febbraio 1920).
- PREZIOSI G. : *Il pericolo del Brasile per la nostra emigrazione*. (*La Vita Italiana*, 15 marzo 1920).

### COLONIE E POLITICA COLONIALE.

#### Publicazioni :

- MUIR R. : *La espansione europea*. Traduzione italiana di F. FARUFFINI. — Bari, Laterza, 1919. 1 vol. di pag. vii-255.
- BONWEISCH G. : *Geschichte der deutschen Kolonien an der Wolga*. — Stuttgart, J. Engelhorn, 1919. 1 vol. di pag. 132. — M. 3.20.
- LÉMONON E. : *La politique coloniale de l'Italie*. — Paris, Félix Alcan, 1919, pag. iv-74. — Fr. 2.

- Sozialdemokratie und Kolonien*. — Berlin, Verlag der Sozialistischen Monatshefte, 1919, pag. 72. — M. 1.50.
- PERREAU-IRADIER P. e BESSON M.: *Les grands problèmes coloniaux. L'effort colonial des alliés*. Préface de N. PAUL DOUMER. — Paris, Berger-Levrault, 1919.
- ROMANO S.: *Corso di diritto coloniale*. Vol. I. — Roma, Athenaeum, 1919.

#### Articoli di riviste :

- La colonisation des terres dans la Nouvelle Galles du Sud*. (*Bulletin des Institutions Economiques et Sociales*, ottobre 1919).
- ROUSSEAU F.: *Emancipation des colonies espagnoles. La Colombie du XVIII<sup>e</sup> siècle à la mort de Bolivar*. (*Revue de l'Histoire des Colonies françaises*, 4<sup>e</sup> trimestre 1919).
- La France et le traité de paix avec l'Allemagne*. — GIRAULT A.: *Les clauses coloniales du traité*. (*Revue d'Economie Politique*, novembre-décembre 1919).
- LARCHAIN M.: *Les colonies devant le Parlement*. (*L'Europe Nouvelle*, 13 décembre 1919).
- LI. R.: *Les colonies de l'Allemagne*. (*Revue Scientifique, Revue Rose*, 20-27 décembre 1919).
- LEUTWEIN P.: *Das portugiesische Kolonialreich in Afrika*. (*Zeitschrift für Allgemeine und Spezielle Weltwirtschaftslehre*, 1<sup>o</sup> gennaio 1920).
- CROS L.: *Les Colonies françaises. Les Etablissements français du Pacifique*. (*L'Ecole*, 9 gennaio 1920).
- LARCHAIN M.: *Ce que réclament nos colonies: les chemins de fer*. (*L'Europe Nouvelle*, 17 gennaio 1920).
- CROS L.: *Les Colonies françaises. Les Etablissements français de l'Océanie*. (*L'Ecole*, 22 gennaio e 6 e 20 febbraio 1920).
- Les Colonies françaises. Indo-Chine française*. (*L'Ecole*, 27 febbraio 1920).
- LARCHAIN M.: *Ce que réclament nos colonies: main-d'œuvre*. (*L'Europe Nouvelle*, 21 febbraio 1920).
- RENIÉ F.: *Origines de colonisation. Les Français aux Antilles, les Russes en Sibérie*. (*Revue Critique des Idées et des Livres*, 25 febbraio 1920).
- TURRI D.: *Come si scrive di colonia italiana*. (*La Vita Italiana*, 15 marzo 1920).
- STROPPA F.: *Occorre una coscienza nazionale coloniale*. (*Rivista Coloniale*, aprile 1920).
- FIDEL C.: *La nouvelle Allemagne et la question coloniale (Colonies et Marine)*, aprile 1920).

#### LAVORO

##### Publicazioni :

- PROSSER J. E.: *Piece-rate, premium and bonus*. — London, William and Norgate, 1919. — Sh. 6.
- HAMMOND M. B.: *British labor conditions and legislation during the war*. — New York, Oxford University Press, 1919. 1 vol. di pag. 335.
- DUNCAN C. S.: *Commercial research: an outline of working principles*. — New York, Macmillan, 1920. 1 vol. di pag. 385. — Doll. 2.25.

- PRICE E. M.: *Industrial occupations of women*. — Montreal, Canadian Reconstruction Association, 1920, pag. 86.
- VALDOUR J.: *La vie ouvrière: les mineurs. Observations vécues en 1916*. — Paris, Rousseau et Cie, 1919. 1 vol. di pag. 390. — Fr. 4.50.
- SOLVAY E.: *Energétique sociale. La rémunération comparative du capital et du travail*. — Bruxelles, Imprimerie F. van Bugghenhondt, 1919. In-8, pag. 25.
- BIELSA R.: *La culpa de los accidentes del trabajo; su estudio y crítica en la ley argentina*. — Buenos Aires, Lajouane, 1919. 1 vol. in-4, pag. 167.
- FERENCZI E.: *Die Abrüstung und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Ungarn*. — Tübingen, J. C. B. Mohr, 1919.
- SNOWDEN PH.: *Wages and prices. An inquiry into wages system and the relation of wages and prices*. — London, Faith P., 1920. 1 vol. in-8, pag. 131. — Sh. 1.6.
- BRETON E.: *Les actions de travail*. — Rennes, Imp. Rennaise, 1919. 1 vol. in-8, pag. x-137.
- CARRÈRE G.: *La protection légale de l'ouvrier agricole*. — Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1919. 1 vol. in-8, pag. 123.
- VALDOUR J.: *L'ouvrier espagnol: observations vécues. II*. — Lille, Giard, 1919. 1 vol. in-16, pag. 395. — Fr. 4.
- CLARK A.: *Working life of women in the seventeenth century*. — London, Routledge, 1919. 1 vol. di pag. 342. — Sh. 10.6.
- GOMPERS S.: *Labor and the common welfare*. — New York, Dutton, 1920. 1 vol. di pag. ix-306. — Doll. 3.

#### Articoli di riviste:

- AXTON E. H.: *The juvenile unemployment centre*. (*Contemporary Review*, ottobre 1919).
- Leyes y proyectos sobre trabajo femenino en el Uruguay*. (*Acción Femenina*, novembre-dicembre 1919).
- \*\*\* *La première Conférence internationale du travail. La Conférence industrielle nationale de Washington. Création et fonctionnement du Bureau international du travail*. (*Le Correspondant*, 25 dicembre 1919).
- DOMERGUE J.: *Le salaire minimum*. (*La Réforme Economique*, 5 dicembre 1919).
- TESSIER G.: *Durée du travail et production*. (*Revue des Jeunes*, 25 dicembre 1919).
- Mercato del lavoro per località*. (*Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 1° gennaio 1920).
- La disoccupazione della mano d'opera in Italia fino al 1° settembre 1919*. (*Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 1° gennaio 1920).
- Conflitti del lavoro*. (*Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 1° gennaio 1920).
- Concordati collettivi di lavoro*. (*Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 1° gennaio 1920).
- DUGÉ DE BERNONVILLE L.: *Le travail professionnel, la sélection des travailleurs*. (*Bulletin de la Statistique Générale de la France et du Service d'observation des Prix*, gennaio 1920).

- FRANCKE E.: *Die Organisation der Arbeit in Friedensvertrag und im Völkerbund.* (Zeitschrift für Allgemeine und Spezielle Weltwirtschaftslehre, 1° gennaio 1920).
- BROUSSE E.: *Les questions sociales. La participation obligatoire des employés et salariés aux bénéfices.* (Le Journal des Chambres de Commerce Françaises et Etrangères, 10-25 gennaio 1920).
- Le mouvement social à l'étranger. Rapports des travailleurs avec les entreprises qui les occupent.* (Documentation Catholique, 17 gennaio 1920).
- PAYE A.: *La législation internationale du travail.* (Revue Critique des Idées et des Livres, 25 febbraio 1920).
- La France et le traité de paix avec l'Allemagne:* FESTY O.: *Les clauses ouvrières du traité.* (Revue d'Economie Politique, novembre-décembre, 1919).
- Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique.* (Revue du Travail, 29 febbraio 1920).
- Législation internationale du travail. Recommandations de la Conférence Internationale de Washington: Protection des femmes et des enfants contre le saturnisme - Chômage - Réciprocité de traitement des travailleurs étrangers.* (Revue du Travail, 29 febbraio 1920).
- The industrial situation: January, 1920: Employment and unemployment.* (The New South Wales Industrial Gazette, 28 febbraio 1920).
- KIRCHNEY G. W.: *Il problema dei disoccupati e la sua soluzione.* (Vie Nuove, gennaio-marzo 1920).
- MAYOR DES PLANCHES E.: *La Conferenza del lavoro in Washington.* (Nuova Antologia, 1° marzo 1920).
- Notizie sul collocamento della mano d'opera.* (Il Mercato del Lavoro, 1° marzo 1920).
- Notizie sul mercato del lavoro.* (Il Mercato del Lavoro, 1° marzo 1920).
- Scioperi e agitazioni.* (Il Mercato del Lavoro, 1° marzo 1920).
- Notizie statistiche sul collocamento e la disoccupazione.* (Il Mercato del Lavoro, 1° marzo 1920).
- Il problema del collocamento e della disoccupazione nei vari Stati.* (Il Mercato del Lavoro, 1° marzo 1920).
- Le marché du travail en Belgique en février 1920.* (Revue du Travail, 15 marzo 1920).
- Belgique. Les Bourses du travail. Activité en janvier 1920.* (Revue du Travail, 15 marzo 1920).
- Allemagne. Institution des Conseils d'usine. Réorganisation des Conseils d'ouvriers et des Conseils d'employés.* (Revue du Travail, 15 marzo 1920).
- Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique. Conflits déclarés ou commencés pendant le mois de février 1920.* (Revue du Travail, 31 marzo 1920).
- Belgique. Activité des Bourses officielles du travail en février 1920.* (Revue du Travail, 31 marzo 1920).
- Le projet de loi français relatif au règlement amiable des conflits collectifs du travail.* (Revue du Travail, 31 marzo 1920).
- Le marché du travail en Grande-Bretagne en février 1920.* (Revue du Travail, 31 marzo 1920).
- Compartecipazione industriale.* (La Civiltà Cattolica, 6 marzo 1920).

- VUOLI R.: *Per una magistratura comunale del lavoro.* (*Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, aprile 1920).
- Le marché du travail en Belgique pendant le mois de mars 1920.* (*Revue du Travail*, 15 aprile 1920).
- Le mouvement syndical en Belgique.* (*Revue du Travail*, 15 aprile 1920).
- Les grèves et lock-out en Belgique pendant l'année 1919.* (*Revue du Travail*, 15 aprile 1920).
- Belgique. Projet de loi instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures.* (*Revue du Travail*, 15 aprile 1920).
- France. Traité de travail avec l'Italie.* (*Revue du Travail*, 15 aprile 1920).
- Italie. Réglementation de la durée du travail.* (*Revue du Travail*, 15 aprile 1920).

## PREVIDENZA SOCIALE.

**Publicazioni :**

- MASSÉ D. e BOVIER-LAPIERRE M.: *Cours de législation du travail et prévoyance sociale.* 8<sup>e</sup> édition, revue et augmentée. — Paris, Librairie de l'Enseignement technique, 1919. 1 vol. in-8, pag. 479. — Fr. 20.

**Articoli di riviste :**

- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.* (*Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 1<sup>o</sup> gennaio 1920).
- Assicurazione obbligatoria contro le malattie.* (*Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 1<sup>o</sup> gennaio 1920).
- Categorie professionali e assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.* (*L'Economista*, 22 febbraio 1920).
- Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.* (*Il Mercato del Lavoro*, 1<sup>o</sup> marzo 1920).
- Danimark. Assurance contre l'invalidité.* (*Revue du Travail*, 15 marzo 1920).
- Allemagne. Organisation de l'assistance en cas de chômage.* (*Revue du Travail*, 15 marzo 1920).
- Belgique. Projet de loi sur les pensions de vieillesse* (26 mars 1920). (*Revue du Travail*, 31 marzo 1920).
- Italie. Décret-loi du 19 octobre 1919, réorganisant les bureaux de placement et instituant l'assurance obligatoire contre le chômage.* (*Revue du Travail*, 15 aprile 1920).

## VARIA.

**Publicazioni :**

- ARONOVICI C.: *Americanization.* — St. Paul, W. A. Keller Co., 1919, pag. 84. — Doll. 0.60.
- Almanacco italiano della Tunisia (1920).* — Firenze, Bemporad e Figlio, editori, 1920.

**Articoli di riviste:**

- G. R.: *La question des étrangers en Suisse (naturalisation, séjour, etc.)*. (*Journal du Droit International*, settembre-ottobre-novembre 1919).
- PALMIERI A.: *Il clero italiano negli Stati Uniti*. (*La Vita Italiana*, 15 febbraio 1920).
- SPERANZA G.: *Does americanization americanize?* (*Atlantic Monthly*, febbraio 1920).
- NOI: *L'Italia tradita in Asia Minore*. (*La Vita Italiana*, 15 marzo e 15 aprile 1920).
- NOI: *A proposito della crisi libica. Fummo profeti di sventura*. (*La Vita Italiana*, 15 maggio 1920).
-

---

Il « **Bollettino della emigrazione** » non si vende al pubblico in numeri separati,  
ma solo per abbonamento, che costa

===== **LIRE 12 ALL'ANNO** =====

Dirigere cartolina-vaglia al Cassiere del « **Commissariato generale della emigrazione** »

**ROMA — 30, Boncompagni — ROMA**

---